

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 790)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

col **Ministro delle Finanze**

(REALE)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

ONOREVOLI SENATORI. — La materia dei rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino è regolata dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e da Accordi aggiuntivi fra cui quelli, rispettivamente del 29 aprile 1953 e del 20 dicembre 1960.

È da notare che con la Convenzione del 31 marzo 1939 il Governo della Repubblica di San Marino rinunciava:

1) al diritto di libero transito in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che fossero im-

portati da terzi Stati nel territorio della Repubblica di San Marino;

2) alla coltivazione del tabacco, come pure alla produzione di qualsiasi genere che fosse o stesse per essere soggetto ad imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale.

Con l'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953 il Governo della Repubblica di San Marino si impegnavano altresì:

1) a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete d'oro e in tal caso si varrà dei servizi della Zecca italiana;

2) a non emettere nè direttamente nè indirettamente, nè per mezzo di enti o istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati di moneta di qualsiasi specie;

3) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa direttamente o indirettamente in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria dell'Italia;

4) a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere, comunque denominati, nei quali si svolgano giochi d'azzardo.

In relazione alle sopraelencate rinunce sammarinesi, nella Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e nell'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, veniva fra l'altro stabilita la nuova misura del canone finanziario annuo da corrispondersi da parte del Governo italiano come contropartita delle rinunce stesse.

Sia la Convenzione che l'Accordo aggiuntivo soprarichiamati prevedevano inoltre l'aumento del quantitativo annuo di tabacco lavorato di ogni qualità, fornito da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al Governo della Repubblica di San Marino.

Erano anche previsti la fornitura al Governo della Repubblica di San Marino di un quantitativo annuo di sale bianco di Cervia nonchè l'acquisto, in esenzione da imposta governativa, di un quantitativo annuo di fiammiferi.

Come corrispettivo della rinuncia da parte del Governo della Repubblica di San Marino all'installazione e alla gestione, sul proprio territorio, di stazioni radio o televisive, o ad accordarne la concessione a Governi esteri o a Società private sia sammarinesi che straniere, nonchè ad installare o gestire stazioni radio e televisive riceventi, il Governo della Repubblica Italiana con l'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953 si impegnava a provvedere direttamente, o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino, assumendosi il relativo onere finanziario, a condi-

zione che esso non superasse i 350 milioni di lire, ed al suo esercizio per la durata di anni 13 dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

A seguito delle richieste avanzate al riguardo dal Governo della Repubblica di San Marino, nel 1959, in base a esigenze d'ordine interno della Repubblica medesima, il Governo italiano con l'Accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960 si impegnava:

1) ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere al Governo sammarinese un mutuo non superiore a 2 miliardi e 300 milioni di lire all'interesse del 5,80 per cento, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per l'estinzione di debiti e di impegni anteriormente contratti dal Governo sammarinese, a condizioni più onerose;

2) ad elevare il canone finanziario annuo, versato a San Marino, da 150 a 450 milioni di lire a partire dal 1° luglio 1961, con l'aggiunta di una somma annua di 150 milioni di lire per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1966, al fine di mettere il Governo sammarinese in grado di rimborsare il mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Con lo stesso Accordo aggiuntivo veniva aumentato il quantitativo annuo di tabacco lavorato fornito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da 15 mila a 25 mila Kg. annui; era anche data facoltà al Governo della Repubblica di San Marino di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualità.

Nel 1965 il Governo sammarinese, in relazione agli accresciuti oneri derivanti al Governo stesso da inderogabili necessità d'ordine interno particolarmente nei settori del pubblico impiego, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e della previdenza; assistenza e sicurezza sociale, faceva presente al Governo italiano che il bilancio dello Stato presentava una pesante situazione deficitaria e che d'altra parte i vincoli contenuti nella Convenzione

del 1939 e nell'Accordo aggiuntivo del 1953, soprariportati, non consentivano al Governo sammarinese di incrementare le proprie entrate per colmare il *deficit*. Il Governo sammarinese faceva appello alla comprensione del Governo italiano per fronteggiare la difficile situazione finanziaria.

I desiderata sammarinesi si concretavano nelle seguenti richieste:

1) aumento da 600 milioni a 2 miliardi di lire (per l'assestamento del bilancio dello Stato) del canone finanziario annuo corrisposto dal Governo italiano;

2) mutuo di lire 3 miliardi da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un ospedale e di altre opere pubbliche;

3) aumento del contingente annuo di tabacco da 25.000 a 40.000 Kg. . Concessione fuori contingente annuo di un quantitativo illimitato di sigarette in confezione speciale da vendersi a San Marino allo stesso prezzo delle corrispondenti sigarette italiane;

4) aumento del contingente annuo di sale da 110.000 a 150.000 Kg.;

5) coniazione di monete d'argento da lire 500 e di metallo vile negli altri valori;

6) fornitura dei carburanti e olii minerali a prezzo di mercato escluse tasse, ed imposte, con l'impegno da parte del Governo sanmarinese di vendere tali prodotti agli stessi prezzi praticati in Italia;

7) esenzioni doganali per l'importazione in San Marino di merci per uso esclusivamente statale;

8) istituzione di una Rappresentanza diplomatica di San Marino a Roma e di una Rappresentanza diplomatica italiana a San Marino.

In considerazione delle accertate difficoltà prospettate dal Governo sammarinese e nello spirito di cordiale amicizia e di tradizionale generosa assistenza dell'Italia nei confronti della piccola Repubblica del Titano, il Governo italiano, decideva di aderire nei limiti del possibile alle richieste del Governo della Repubblica di San Mari-

no concludendo i nuovi Accordi aggiuntivi, firmati in Roma il 6 marzo 1968, il cui contenuto si riassume qui di seguito:

1) i due Governi, tenuto conto dello sviluppo dei reciproci rapporti e della sempre più intensa collaborazione in un comune ideale di democrazia, hanno ravvisato l'opportunità e l'utilità di istituire l'un presso l'altro una missione diplomatica, decidendo pertanto di sciogliere la riserva al riguardo esistente nell'articolo 2 della Convenzione del 1939. La concordata modifica dell'articolo 2 medesimo riguarda pertanto l'istituzione a San Marino e a Roma di rispettive Rappresentanze a rango diplomatico;

2) in base all'articolo 4 della Convenzione del 1939 i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi nel territorio dell'altro all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizione con i nazionali. Al fine di assicurare nel modo più efficace l'applicazione dell'anzidetta clausola i due Governi si sono impegnati a dare la più completa applicazione al contenuto del citato articolo 4 nei confronti dei cittadini dei due Stati ammessi a soggiornare nei rispettivi territori, provvedendo a intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso Enti parastatali, Enti locali o privati, e ciò di loro iniziativa o su segnalazione delle autorità o della rappresentanza dell'altro Stato. Nel quadro di quest'impegno, il Governo della Repubblica di San Marino assicura che provvederà a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani stabilmente residenti nel suo territorio e il Governo della Repubblica italiana ne prende atto e dà altresì atto al Governo della Repubblica di San Marino delle preoccupazioni da esso espresse circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri e circa il rilevante onere cui va incontro lo Stato sammarinese nella concessione agli stessi cittadini stranieri di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale;

3) il Governo della Repubblica italiana si impegna ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino un mutuo non superiore ai 2 miliardi di lire, all'interesse annuo del 5,50 per cento netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per la costruzione di un Ospedale e di altre opere di pubblica utilità. Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo — comprensive della quota capitale ed interessi — al Tesoro italiano il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo sammarinese. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità per l'ammortamento del mutuo, la garanzia del canone annuo corrisposto dal Governo della Repubblica italiana al Governo della Repubblica di San Marino, in base alla Convenzione del 31 marzo 1969, articolo 52, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, e il 6 marzo 1968;

4) il Governo italiano si impegna ad elevare da 600 milioni a un miliardo e 200 milioni di lire, a partire dal 1° gennaio 1968 la misura del canone annuo in corrispettivo delle note rinuncie sammarinesi;

5) il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a prezzo di costo, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 Kg. annui, nonchè un quantitativo di sigarette in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 Kg. annui. Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane;

6) il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 150 mila Kg., ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente;

7) in aggiunta alle esenzioni previste dall'articolo 44, secondo comma, della Convenzione del 31 marzo 1939, sarà consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di medicinali e di apparecchiature sanitarie destinati all'uso del Governo sammarinese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;

b) Convenzione finanziaria.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, per l'anno 1969, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO FRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
DEL 31 MARZO 1939

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e la REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri,

S.E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli articoli 2, 44, secondo comma, e 49, primo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e gli articoli 48 e 52, primo comma, della Convenzione stessa, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953 e del 20 dicembre 1960, sono modificati come segue:

Art. 2. — Le due Parti contraenti procederanno all'istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato.

La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della nazione più favorita.

Art. 44 — Secondo comma: Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonché di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori, destinati all'uso del Governo medesimo.

Art. 48 — Il Governo della Repubblica italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 kg. annui, nonché un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui.

Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da

parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.

Art. 49 — Primo comma: Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 150.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Art. 52 — Primo comma: In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, nn. 1, 2, 3, 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 1.200.000.000 di lire annue, a partire dal 1° gennaio 1968.

Articolo 2

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.

Per la Repubblica italiana

FANFANI

Per la Repubblica di San Marino

BIGI

Roma, 6 marzo 1968

Signor Ministro,

come è noto a V.E., in base all'articolo 4 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi impiego a parità di condizioni con i nazionali.

Al fine di assicurare nel modo più efficace l'applicazione della prodetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue:

Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la più completa applicazione alla norma di cui al predetto articolo 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio.

Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e ciò di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorità o della Rappresentanza dell'altro Stato.

Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealtà alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese, assicura che provvederà nel più breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di soggiorno, concedendo altresì i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi.

Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che già rappresentano oltre il 20 per cento della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini italiani in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali.

Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera e feconda collaborazione, dà atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione, entro il più breve tempo, della posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V.E. si compiacerà farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

BIGI

S. E. l'on. prof. Amintore FANFANI
Ministro per gli affari esteri

ROMA

Roma, 6 marzo 1968

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricezione della lettera di V.E. in data odierna, così concepita:

« come è noto a V.E., in base all'articolo 4 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

Al fine di assicurare nel modo più efficace l'applicazione della predetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue.

Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la più completa applicazione alla norma di cui al predetto articolo 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio.

Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e ciò di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorità o della Rappresentanza dell'altro Stato.

Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealtà alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese, assicura che provvederà nel più breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di soggiorno, concedendo altresì i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi.

Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che già rappresentano oltre il 20 per cento della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini residenti in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali.

Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera amicizia e feconda collaborazione, dà atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione, entro il più breve tempo, della posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V.E. si compiacerà farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati ».

Al riguardo, ho l'onore di informare V.E. che il Governo italiano concorda con quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

FANFANI

S.E. prof. avv. Federico BIGI
*Segretario di Stato per gli
affari esteri della Repub-
blica di San Marino*

ROMA

CONVENZIONE FINANZIARIA

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi,

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e la REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri,

S.E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana autorizzerà la Cassa depositi e prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2 miliardi di lire, all'interesse annuo del 5,50 per cento netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per la costruzione di un Ospedale e di altre opere di pubblica utilità.

Articolo 2

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo 1 — comprensive della quota capitale ed interessi, calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento — al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo sammarinese.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino in base all'articolo 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960 e in data odierna.

Articolo 3

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.

Per la Repubblica italiana

FANFANI

Per la Repubblica di San Marino

BIGI